



10190/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Presidente -
Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Rel. Consigliere -
Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -
Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
SANITARIA

Ud. 07/12/2021 - CC

R.G.N. 27958/2020

Cea. 10190
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27958-2020 proposto da:

(omissis) , (omissis) ,
(omissis) , in proprio e nella qualità di eredi di
(omissis) , ed altresì nella qualità di eredi di loro padre
consorte in lite nonché marito di quest'ultima, (omissis) ,
elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

10131
11

- controtorrente -

avverso la sentenza n. 3596/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCIA.

Rilevato che:

1. (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) , in proprio e nella qualità di eredi della defunta congiunta (omissis) , convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero della Salute al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalla defunta per aver contratto il virus HCV in seguito a della trasfusioni di sangue effettuate presso l'Ospedale (omissis) .

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda attorea, condannò il Ministero della Salute al pagamento di una somma complessiva pari ad € 619.748,00 a titolo di danno non patrimoniale.

2. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3596/2019 del 27 giugno 2019 in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero della Salute ed a riforma integrale della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande risarcitorie proposte dagli attori sia *iure proprio* che *iure hereditatis* per intervenuta prescrizione.

3. Avverso tale pronuncia (omissis) , (omissis) , (omissis) , in proprio e nella qualità di eredi di (omissis) (omissis) ed altresì nella qualità di eredi di (omissis) , propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Salute resiste con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2935 e 2947 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Sostengono che la Corte d'Appello non si sarebbe attenuta i principi ed alle regole consolidate in materia di presunzioni ed avrebbe violato il divieto di ricorso alla "*praesumptio de presunto*". Avrebbe pertanto errato il

Giudice dell'appello là dove ha affermato che alla data del 23 marzo del 1995 la paziente era in grado, usando l'ordinaria diligenza, di effettuare un giudizio di riconducibilità causale dell'epatopatia cronica HCV correlata, dalla quale sapeva di essere affetta, alle trasfusioni subite nel 1983.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che il diritto al risarcimento di danni alla salute lungolatenti o ad esordio occulto (come nel caso di contagio o di patologie silenti) inizia a prescriversi dal momento in cui il danneggiato, con la diligenza esigibile non da lui, ma dall'uomo medio, possa avvedersi sia di essere malato, sia che la causa della malattia fu la condotta illecita di un terzo (per tutti, in tal senso, basterà ricordare Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901 - 01).

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione). (Cass.24164/2019).

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell'*"exordium praescriptionis"*, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle *"praesumptiones de praesumpto"*. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il fatto noto non potesse essere desunto dalla mera preesistenza della malattia, al fine di stabilire il *dies a quo* della prescrizione) (Cass. 17421/2019).

Nel caso di specie, infatti, una volta dimostrato dagli attori di avere proposto la domanda amministrativa di indennizzo in data 27 marzo 2000, spettava al Ministero della salute dimostrare la pregressa conoscenza o conoscibilità, in capo alla danneggiata, della reale causa del contagio.

La Corte d'appello, in violazione dei principi sopra indicati, ha erroneamente ritenuto che tale prova sia stata fornita dal Ministero in via presuntiva, ed ha ritenuto di poter desumere il fatto ignoto della conoscenza o conoscibilità della causa della malattia, in capo alla danneggiata sulla base delle seguenti circostanze: 1) la scoperta della malattia; 2) la mancata allegazione da parte dell'*(omissis)* di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione; 3) la lettera di dimissioni del 23 marzo 1995 consegnata alla paziente; 4) al momento in cui le fu diagnosticata la malattia era ben nota la correlazione tra virus HVC e trasfusioni di sangue.

5. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione, rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione *puole per*

le spese

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ^e rinvia
alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, *anche per le spese.*

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile
della Corte suprema di Cassazione in data 7 dicembre 2021.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi **30 MAR 2022**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte